

COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

10.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIORGIO RUFFOLO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Modifica all'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, concernente reclutamento dei sottufficiali del Corpo della guardia di finanza (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (1291)	3	Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la concessione di medaglia d'oro al valor militare alla Bandiera della Guardia di finanza (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (1574)	5
RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i>	3, 4	RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i>	5, 6
ALPINI RENATO	4	CONTU FELICE, <i>Relatore</i>	5
CONTU FELICE, <i>Relatore</i>	3, 4	LOMBARDI DOMENICO RAFFAELLO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	6
LOMBARDI DOMENICO RAFFAELLO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	4		
VISCO VINCENZO	4		

IX LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1984

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		ANTONI VARESE	8, 9, 10
Senatori Foschi ed altri: Regolazione delle attività della « Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro », istituita con regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, e successive modificazioni (<i>Approvata dal Senato</i>) (1340)	6	DA MOMMIO GIORGIO, <i>Relatore</i>	6, 9
RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i>	6, 8, 9, 10	FRACANZANI CARLO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	9
		Votazione segreta:	
		RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i>	10

La seduta comincia alle 16.

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Modifica all'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, concernente reclutamento dei sottufficiali del Corpo della guardia di finanza (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1291).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, concernente reclutamento dei sottufficiali del Corpo della guardia di finanza », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 31 gennaio 1984.

L'onorevole Contu ha facoltà di svolgere la relazione.

FELICE CONTU, *Relatore*. Per la legge 11 dicembre 1975, n. 627, all'ammissione al corso di reclutamento dei sottufficiali della guardia di finanza possono essere ammessi sia i militari di truppa del corpo sia i civili in possesso del diploma di istruzione secondaria.

La disciplina sulle modalità di formazione della graduatoria finale, che ha stabilito l'attribuzione, in aggiunta alla votazione, di una maggiorazione di 4 ventesimi di punto nel caso di possesso di diploma di scuola di secondo grado e di 5 ventesimi nel caso di possesso di diploma di ragioniere, ha finito per privilegiare più

gli aspiranti esterni che non gli aspiranti provenienti dal corpo i quali, pur in possesso di licenza media inferiore e magari con una buona preparazione professionale e con un'ottima esperienza acquisita per la permanenza nel corpo, tuttavia hanno finito per trovarsi in una condizione sperequata non essendo in possesso di detti diplomi.

Per evitare questa sperequazione il disegno di legge in esame modifica la vigente normativa nel senso che viene proposto di elevare la maggiorazione del punteggio previsto per i concorrenti appartenenti al corpo da 0,166 ventesimi ad un ventesimo per ogni anno di effettivo servizio con un massimo di 4 ventesimi anziché di 1,30 ventesimi complessivi così come oggi è stabilito.

Altre modifiche proposte rispetto alla vigente normativa sono inoltre quelle che concernono l'equiparazione degli ufficiali provenienti dalle forze armate in servizio o in congedo ai sottufficiali ugualmente provenienti dalle forze armate nel godimento della maggiorazione di due ventesimi di punto in aggiunta alla votazione di merito.

Una maggiorazione di sei ventesimi è consentita per i concorrenti in possesso del diploma di maturità commerciale e nautica anche se si potrebbe osservare che questo ulteriore aumento contrasta in parte con la *ratio* del provvedimento. Ad ogni modo il disegno di legge ha avuto il conforto del voto favorevole del Senato della Repubblica ed ha anche ricevuto il parere favorevole della I Commissione e pertanto ritengo quanto mai opportuna una sua sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VINCENZO VISCO. A me sembra che per decidere con cognizione di causa in una materia tanto particolare sia necessario avere a disposizione dati precisi in relazione all'afflusso quantitativo al reclutamento, dati che il Governo dovrebbe essere in grado di fornire.

Personalmente, ho delle perplessità sul fatto di chiudere, in modo sostanzialmente corporativo, la possibilità di accesso ad una qualsiasi attività, mentre concordo con la proposta avanzata dal relatore di prevedere una perequazione nel caso in cui gli aspiranti oltre ad avere l'esperienza pratica che deriva dallo svolgimento dell'attività nel corpo abbiano anche seguito i corsi di formazione, la partecipazione ai quali potrebbe dare diritto ad un punteggio aggiuntivo. Ripeto che, viceversa, la semplice appartenenza al corpo non mi sembra titolo sufficiente rispetto a civili che abbiano, invece, una qualifica specifica.

Per quanto riguarda la modifica introdotta dal Senato al testo governativo, devo dire di ritenerla opportuna in quanto essa tiene conto proprio di un indice di professionalità, per quanto limitato possa essere.

La cosa che mi lascia perplesso è la estensione del beneficio a tutti i membri delle forze armate e non solo alla Guardia di finanza, se ho ben capito.

FELICE CONTU, *Relatore*. No, si tratta di un altro criterio. Per l'immissione di ufficiali e sottufficiali delle forze armate sono previsti solo due ventesimi; senza rapporto agli anni di servizio.

RENATO ALPINI. Desidero preannunciare sin d'ora il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FELICE CONTU, *Relatore*. Per quanto concerne le osservazioni avanzate dal collega Visco, devo dire di non aver qui a

disposizione i dati da lui richiesti ma che comunque già dalla relazione del Governo che accompagnava il testo originario del disegno di legge risulta chiaramente come gli esterni forniti di diploma di scuola media superiore finissero assai frequentemente con l'essere preferiti ai finanziari nei corsi di formazione, per cui l'intento del disegno di legge in questione è chiaramente perequativo. Non sarei pregiudizialmente contrario alla previsione di un punteggio aggiuntivo per i corsi di formazione — iniziativa che potrebbe anche rappresentare un incentivo alla frequenza per i finanziari stessi — ma devo far rilevare che l'introduzione di una qualsiasi modifica comporterebbe il rinvio del testo al Senato, eventualità che riterrei, invece, opportuno evitare.

DOMENICO RAFFAELLO LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ringrazio innanzi tutto l'onorevole Contu per la relazione svolta. All'onorevole Visco vorrei far rilevare come l'esperienza dimostri un sistematico superamento dei finanziari, nei concorsi, da parte dei civili, il che è certamente disincentivante. L'esperienza acquisita dai finanziari nei quattro anni di servizio durante i quali si frequenta il corso professionale è tale da assicurare una preparazione certamente superiore a quella posseduta da concorrenti che possono disporre, invece, di un maggiore punteggio, e questo è un dato di fatto. Raccomando dunque alla Commissione la approvazione del disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Le lettere a) e d) del secondo comma dell'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, sono sostituite dalle seguenti:

« a) diploma di maturità tecnica commerciale: 6 ventesimi; la stessa maggiora-

zione è attribuita per il diploma di maturità tecnica nautica, nei soli confronti dei partecipanti al concorso per il contingente di mare »;

« d) precedenti di carriera e benemeritenze militari, civili e di servizio:

3 ventesimi per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;

2 ventesimi per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;

1 ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemeritenze di servizio; qualora il candidato sia decorato con più medaglie al valor militare o civile, si tiene conto soltanto della decorazione cui è attribuito il maggior punteggio;

0,50 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemeritenza;

1 ventesimo al concorrente avente il grado di appuntato;

2 ventesimi per gli ufficiali ed i sottufficiali provenienti dalle altre Forze armate in servizio o in congedo e per i sottufficiali in congedo della Guardia di finanza;

1 ventesimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino ad un massimo di 4 ventesimi. Nel computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso, per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa ».

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la concessione di medaglia d'oro al valor militare alla Bandiera della Guardia di finanza (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1574).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la concessione di medaglia d'oro al valor militare alla Bandiera della Guardia di finanza », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 4 aprile 1984.

L'onorevole Contu ha facoltà di svolgere la relazione.

FELICE CONTU, *Relatore*. Il disegno di legge all'esame della nostra Commissione intende riparare ad un notevole ritardo e ad una deplorable lacuna rendendo possibile la concessione della medaglia d'oro al valor militare alla Bandiera della Guardia di finanza. Si tratta di un provvedimento che avrebbe dovuto essere adottato da lungo tempo; per la verità, l'argomento in esame formò già oggetto di un analogo disegno di legge nella quarta legislatura ma, sebbene approvato unanimemente dalla competente Commissione del Senato, non riuscì a concludere il suo iter legislativo. L'attuale disegno di legge intende ora fare giustizia di una lunga inadempienza nei confronti di un corpo che ha saputo acquistare meriti grandi in una fase drammatica della nostra storia, quella della Resistenza nel triennio 1943-45.

La Guardia di finanza infatti fu sempre presente nei venti mesi di occupazione nemica in ogni specie di azione della guerra partigiana dando un appassionato, notevole, quotidiano contributo e pagando un terribile prezzo di sofferenze e di sangue. Sin dall'occupazione di Roma, ove la formazione « Fiamme Gialle » fu

una delle più attive nel servizio informativo e nella organizzazione dei sabotaggi, per finire allo splendido episodio della liberazione della città di Milano ad opera dei reparti comandati dal colonnello Malgeri fu tutto un susseguirsi di azioni che ben meritano questo tardivo ma giusto riconoscimento.

Alle parole di lode di uomini come Parri, Valiani, Lombardi ed altri è giusto perciò aggiungere la concessione di una ricompensa collettività che costituisca il premio a tanto valore e a tanto sacrificio. Aggiungo, per inciso, che un analogo provvedimento è già stato approvato il 16 maggio scorso per la Bandiera dell'Arma dei carabinieri.

Poiché la legislazione concernente le decorazioni al valore partigiano è ormai da tempo decaduta, è ora necessario consentire la concessione di cui stiamo discutendo attraverso una deroga ai termini scaduti. Questo disegno di legge provvede in tal senso e, già approvato all'unanimità dal Senato, credo incontrerà analogo consenso anche in questa Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

DOMENICO RAFFAELLO LOMBARDI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Non posso che associarmi al relatore nel raccomandare alla Commissione l'approvazione del disegno di legge in questione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne dò lettura:

ARTICOLO UNICO.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, la proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare alla Bandiera della Guardia di finanza può essere presentata entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante invio, con la relativa documentazione, alla Commissione unica nazionale di primo

grado per la concessione delle qualifiche di partigiano e delle decorazioni al valor militare del Ministero della difesa, istituita con la legge 28 marzo 1968, n. 341.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge senatori Foschi ed altri: Regolazione delle attività della « Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro », istituita con regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, e successive modificazioni (Approvata dal Senato) (1340).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Foschi, Nepi, Berlanda, Fracassi e Fontana: «Regolazione dell'attività della "Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro", istituita con regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, e successive modificazioni», già approvata dal Senato nella seduta del 21 febbraio 1984.

L'onorevole Da Mommio ha facoltà di svolgere la relazione.

GIORGIO DA MOMMIO, Relatore. Signor presidente, onorevoli colleghi, dopo l'approvazione della legge quadro dettata a disciplina delle attività e dei rapporti tra pubblici poteri nel campo alberghiero e turistico, nonché all'individuazione delle imprese e delle categorie professionali, eccetera, si rende ora necessario integrare tale disciplina attraverso una modificazione innovativa della regolamentazione ormai superata, relativa alla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro istituita con regio decreto-legge del 12 agosto 1937, n. 1561.

In questo senso si muove positivamente la proposta di legge oggetto della presente relazione.

Questa iniziativa assume ancora più importanza ove si consideri che il settore turistico alberghiero in Italia, riveste un ruolo primario per l'economia nazionale, sia in termini strutturali che di interscambio con l'estero. Basti pensare che, a fronte di una capacità ricettiva alberghiera di circa 41 mila esercizi — 1.600.000 posti letto nel 1982 — si sono avuti ben 54 milioni di arrivi e 340 milioni di presenze, di cui rispettivamente 12 milioni e mezzo e 169 milioni e mezzo in esercizi extra alberghieri, presenti in Italia con una capacità di 3.200.000 posti letto.

Il movimento totale dei clienti nell'ultimo triennio ha subito un incremento negli arrivi pari al 4,65 per cento, con un aumento pari a 2.500.000 unità.

L'incremento si presenta maggiore nel biennio 1981-1982 nella misura del 6,5 per cento (+ 3.300.000).

L'andamento delle presenze ha fatto registrare un aumento del 3,43 per cento (11.300.000) nell'ultimo triennio e del 5,75 per cento (+ 18.500.000) nel biennio 1981-1982.

All'interno del movimento turistico nazionale gli arrivi di stranieri sono stati pari a 18.500.000, mentre le presenze hanno raggiunto i 101 milioni nel 1982.

Nell'ultimo triennio l'incremento degli arrivi di turisti stranieri è stato pari al 2 per cento (400.000) mentre nel biennio 1981-1982 tale incremento è salito al 12,8 per cento (2.100.000).

Le presenze di stranieri dopo una lieve diminuzione nel 1980 hanno raggiunto un incremento del 10,38 per cento (9 milioni 550.000) nel biennio 1981-1982.

In termini di bilancia dei pagamenti e di flussi valutari tale movimento di stranieri è valutabile in 11.280 miliardi di introito con un aumento, rispetto all'anno precedente, del 31,4 per cento con un saldo attivo di 8.930 miliardi, a fronte di un adeguamento dei prezzi turistici del 18,6 per cento nel 1982.

A questo proposito va ricordato che la bilancia turistica nazionale assume una importanza rilevante se confrontata con il suo contributo al prodotto nazionale lordo pari al 21,1 per cento nel 1980.

Occorre sottolineare che pur rilevando l'importante contributo del settore nella economia nazionale, la tipologia della struttura ricettiva appare quanto meno suscettibile di ampi miglioramenti.

È sufficiente a questo proposito ricordare che su 4.800.000 posti letto offerti dalla struttura ricettiva italiana soltanto il 33,1 per cento (1.600.000) si trova all'interno di strutture alberghiere propriamente dette, mentre ben il 61,9 per cento (2.900.000) dei posti letto è conteggiabile in strutture quali campeggi o in altre comunque non professionalmente qualificate, quali alloggi privati od ostelli (41,2 per cento pari a 1.900.000 posti letto).

Da questo si evidenzia l'urgenza di una strategia politica volta a migliorare e razionalizzare l'offerta turistica.

In questo quadro il valore positivo dell'iniziativa legislativa si evince anche dalla proposta di allargamento dell'area di intervento, laddove si riconosce agli « impianti complementari all'attività turistica e comunque atti a favorirne lo sviluppo », pari possibilità di accesso al credito.

Tutto questo comunque rende necessario: individuare o pre-individuare i nuovi soggetti o, almeno, i criteri da applicare in questa ricerca, nonché determinare un livello sufficiente di mezzi finanziari a disposizione degli operatori tenendo conto degli effetti dell'allargamento. È necessario infatti evitare interventi generici ed a « pioggia » che avrebbero effetti distorsivi o addirittura opposti agli obiettivi finali che ci si propone. A questo scopo è indispensabile individuare strumenti e criteri adeguati che possano costituire un chiaro e trasparente quadro di riferimento per l'erogazione dei fondi.

Un aspetto particolarmente importante da sottolineare è la moderna più adeguata impostazione, che attraverso la proposta in esame, si viene a definire, per l'erogazione dei fondi. Voglio riferirmi al positivo superamento della base esclusivamen-

te patrimoniale per la valutazione delle richieste di finanziamento, ed al conseguente passaggio a nuove forme di valutazione.

Questo cambiamento, pur con tutte le necessarie cautele, ci potrebbe avvicinare alla realtà dei più avanzati mercati finanziari europei, soprattutto se il provvedimento potrà costituire un punto di partenza per la nascita di nuove tecniche di intervento finanziario nell'economia (quali ad esempio le *merchant banks*), viste anche le necessità aziendali sempre meno ancorate alla staticità patrimoniale.

L'istituzione che si viene a delineare attraverso l'atto legislativo in esame assumerà la caratteristica di atto veramente propulsivo solo a condizione che effettivamente svolga attività creditizia a medio-lungo termine, come d'altra parte è ricordato nel quarto comma dell'articolo unico, ed anche usufruisca di adeguati mezzi finanziari.

Inoltre il provvedimento in oggetto, la cui rilevanza ho più volte sottolineato, potrà esplicare appieno la sua valenza positiva solo se sarà affiancato da ulteriori interventi atti a migliorare e razionalizzare il mercato finanziario e non solo per quanto concerne i provvedimenti relativi al settore turistico-alberghiero.

Per quanto riguarda l'articolazione del disegno di legge vero e proprio, nel precisare che si tratta di un provvedimento molto semplice e comprensibile, si sottolinea innanzi tutto che l'oggetto e lo scopo della « sezione » sono definiti senza incertezze e possibilità di equivoci; in secondo luogo che la SACAT viene connotata come Istituto di credito speciale, precisando che destinatari dell'attività creditizia sono gli esercenti attività economiche di carattere turistico ed alberghiero; in terzo luogo che si estende l'oggetto all'esercizio del credito alle attività complementari (ed indispensabili) in funzione dello sviluppo turistico come la gestione degli stabilimenti termali e balneari ad impianti sportivi e ricreativi.

Il provvedimento dispone infine che entro sei mesi dell'entrata in vigore della legge vengano apportate dal Ministero del tesoro le opportune modifiche statutarie

per quanto concerne l'aumento del capitale, le norme per la sua attuazione, le categorie dei partecipanti e le modalità delle quote, nonché la composizione degli organi deliberanti, gli aspetti organizzativi e funzionali nella sezione in relazione all'estensione degli scopi istituzionali.

A questo proposito, concludendo, rivolgo viva raccomandazione ai competenti ministri, affinché conformemente alle intenzioni e assicurazioni già espresse, si provveda con lo statuto ad assicurare: 1) la rispondenza dell'attività operativa della Sezione ai programmi formulati dai competenti organi in materia, nel rispetto dei criteri economico-tecnici che debbano presiedere alla funzione creditizia; 2) la previsione di garanzie che, da un lato non rappresentino insuperabile remora per la vasta ed utile operatività della Sezione in favore di tutte le categorie interessate, ma, al tempo stesso, non facciano venir meno la base per sane operazioni finanziarie; 3) la partecipazione, negli organi di amministrazione della Sezione, oltre che dello Stato e della Banca nazionale del lavoro, anche delle altre componenti del settore turistico e sportivo, in primo luogo, quindi, delle Regioni, delle categorie interessate, del CONI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VARESE ANTONI. A dire la verità, ci siamo trovati di fronte a questo provvedimento improvvisamente, al termine di una lunga battaglia parlamentare contro il decreto sul costo del lavoro, e giungiamo al confronto su questo provvedimento dopo la discussione svoltasi al Senato. In quella sede i senatori comunisti e quelli della sinistra indipendente hanno assunto una posizione critica: se non vado errato, i senatori comunisti si sono astenuti dalla votazione finale a seguito della non approvazione di alcuni emendamenti da essi presentati, tra cui quello che prevedeva l'ipotesi della presenza nel consiglio di amministrazione anche di rappresentanti delle regioni.

Mi pare di poter dire che non siano sufficientemente chiariti gli ambiti di estensione delle competenze ad operare, cosa sulla quale il dibattito svoltosi al Senato non ha fatto sufficiente chiarezza. Ed ancora avrei da sollevare un'altra riserva per quanto riguarda la delega impropria di cui al secondo comma dell'articolo unico, delega secondo la quale entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge si provvederà con decreto del ministro del tesoro, di concerto con il ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, alle opportune modifiche dello statuto della Sezione, il che comporta una valutazione molto più ampia.

È l'insieme di queste considerazioni che mi induce a chiedere ai colleghi della maggioranza ed al presidente di valutare l'ipotesi della costituzione di un comitato ristretto per l'approfondimento di tali temi, in modo da poter comunque pervenire all'esame definitivo del provvedimento nel corso della prossima settimana.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per quanto concerne il merito del provvedimento, lei, onorevole Antoni, ha riproposto in questa sede alcune valutazioni che erano già state sollevate al Senato dai senatori della sua parte politica. Si tratta di valutazioni che rispetto, anche se non condivido; per altro, non capisco come potrebbero incidere sull'*iter* di questo provvedimento. Non è che non sia aperto a confronti e chiarimenti, ma approfondimenti su tale questione sono stati compiuti già dall'altro ramo del Parlamento ed io dubito che il rinvio, seppur breve, alla prossima settimana potrebbe portare a conclusioni diverse da quelle alle quali si arriverebbe nel corso della seduta odierna. Il Governo dunque sarebbe orientato ad arrivare alla votazione finale di questa proposta di legge oggi stesso. Tuttavia, se il presidente ed i colleghi ritengono che un rinvio potrebbe essere di giovamento, la mia posizione non vuole

essere pregiudizialmente contraria. Mi limito ancora una volta a sottolineare l'urgenza, già ricordata dal relatore, di procedere all'approvazione della proposta in esame.

GIORGIO DA MOMMIO, *Relatore*. Se ho ben capito, il collega Antoni avrebbe indicato tre punti che a suo giudizio non risultano nell'articolo unico, mentre invece l'estensione alle cure termali è chiaramente indicata.

VARESE ANTONI. Ho detto che non c'è chiarezza sulla materia.

GIORGIO DA MOMMIO, *Relatore*. Mi pare che il testo sia molto chiaro. Per quanto riguarda le regioni, al termine della mia relazione ho rivolto una raccomandazione al Governo, e credo che il Governo potrebbe dirci qualcosa in proposito; ritengo infatti anch'io che oggi non si possa parlare di turismo se non sono presenti i rappresentanti delle regioni, che ormai rappresentano una realtà fondamentale nel turismo nazionale. Chiedo dunque al Governo che dia assicurazione sul fatto che nella stesura del nuovo statuto si tenga presente questa necessità.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei far presente al relatore che qui si intrecciano varie materie e che però preminente è l'aspetto del credito per cui, secondo le norme sancite dalla nostra Costituzione, compete agli organi centrali dello Stato la relativa disciplina. Si tratta di una riflessione che abbiamo già fatto in altre sedi; non siamo certo arrivati alle conclusioni raggiunte per partito preso o per posizioni corporative, ma in coerenza con determinati presupposti.

PRESIDENTE. A questo punto, vorrei sapere dall'onorevole Antoni se intenda avanzare una proposta formale di rinvio della materia all'esame di un comitato ristretto. Mi limito ad un'ovvia considerazione: la presidenza è istituzionalmente riluttante al rinvio dell'esame dei

provvedimenti già posti all'ordine del giorno per la necessità obiettiva di procedere a decisioni rapide ed anche necessarie; tuttavia, se il collega insiste non posso che accedere alla sua richiesta.

VARESE ANTONI. Insisto, ritenendo che i motivi adottati non siano scalfiti dalle considerazioni ad alcune delle quali si è riferito anche il relatore, e che quindi meritano un confronto più approfondito. Su quei tre punti da me indicati, anche se al Senato c'è stata una decisione, credo sarebbe opportuno un ulteriore confronto.

Vorrei aggiungere che per quanto riguarda l'autorizzazione a provvedere con decreto a modifiche statutarie, essa dovrà essere data sulla base di contenuti e non certo di indirizzi generici e generali affinché se ne possa fare un uso corretto che non lasci spazio a contestazioni.

Questi sono i motivi, signor presidente, per cui la invito a prendere in considerazione le nostre osservazioni ai fini dell'iter del provvedimento.

PRESIDENTE. Le sue considerazioni, onorevole Antoni, verranno tenute nel debito conto. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Antoni di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto.

(È approvata).

Mi riservo la nomina del Comitato la cui costituzione è stata testé deliberata.

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima settimana.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti oggi discussi.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Modifica all'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, concernente reclutamento dei sottufficiali del Corpo della guardia di finanza (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1291).

Presenti e votanti . . .	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli . . .	27
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la concessione di medaglia d'oro al valor militare alla bandiera della Guardia di finanza (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1574).

Presenti e votanti . . .	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli . . .	27
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Antoni, Alpini, Auleta, Bellocchio, Borgoglio, Brina, Bruzzani, Colucci, Contu, Corsi, D'Aimmo, Da Mommio, Dardini, Fiori, Merolli, Moro, Nucci Mauro, Pierino, Piro, Pumilia, Ravasio, Rosini, Ruffolo, Sarti Armando, Triva, Umidi Sala, Visco.

La seduta termina alle 16,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
